

## SCADENZARIO DI LUGLIO 2019

A CURA DELLA FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI



SCADENZA	TIPOLOGIA
7 Domenica	MODELLO 730 - Adempimento Modello 730
15 Lunedì	IVA - Adempimento Registrazione dei corrispettivi
15 Lunedì	IVA - Adempimento Registrazione fatture riepilogative
15 Lunedì	IVA - Adempimento Trasmissione corrispettivi I.G.D.
15 Lunedì	L. 398/1991 - Adempimenti contabili Associazioni e pro-locò
16 Martedì	INPS GESTIONE DIPENDENTI - Versamento Contributi assistenziali e previdenziali
16 Martedì	INPS GESTIONE SEPARATA - Versamento Contributi gestione separata
16 Martedì	IVA - Liquidazione e versamento dell'Iva mensile
16 Martedì	IVA - Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
16 Martedì	IVA (ENTI PUBBLICI) - Liquidazione e versamento dell'Iva mensile
16 Martedì	IVA - Versamento - IVA anno 2018
16 Martedì	RAVVEDIMENTO OPEROSO - Regolarizzazione Versamenti imposte e ritenute
16 Martedì	RAVVEDIMENTO - Imu
16 Martedì	TOBIN TAX - Versamento Tobin Tax
20 Sabato	CONAI - Denuncia CONAI
20 Sabato	CONAI - Denuncia CONAI
20 Sabato	IVA - Commercio elettronico trimestrale
20 Sabato	IVA - Versamento Iva Commercio elettronico
23 Martedì	MODELLO 730 - Adempimento Modello 730
25 Giovedì	IVA - Presentazione Elenchi Intrastat (mensili)
25 Giovedì	IVA - Presentazione Elenchi Intrastat (trimestrali)
30 Martedì	RAVVEDIMENTO OPEROSO SPRINT - Regolarizzazione versamenti imposte e ritenute
31 Mercoledì	C.C.I.A.A. - Versamento Diritto annuale
31 Mercoledì	IVA - Dichiarazione acquisti intracomunitari Modello INTRA 12
31 Mercoledì	IVA - Richiesta rimborso
31 Mercoledì	MODELLO UNICO PF E SP E MODELLO IRAP - Versamento imposte da Modello Unico PF e SP e Modello Irap
31 Mercoledì	MODELLO UNICO SC - Versamenti imposte da Modello Unico SC Soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare
31 Mercoledì	ROTTAMAZIONE TER - Versamento imposte
31 Mercoledì	ESTEROMETRO - Comunicazione operazioni con soggetti esteri



Lo scadenziario in versione integrale è disponibile sul sito internet [www.italiaooggi.it/scadenziario](http://www.italiaooggi.it/scadenziario)

## La suprema corte perimetra l'autoriciclaggio Il falso non basta Rileva l'aver conseguito proventi

### In sintesi

<b>Le fattispecie di reato contestate</b>	Art. 5-septies, dl 167/1990 («Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero»), e art. 648-ter.1 c.p. («Autoriciclaggio»)
<b>La risposta della giurisprudenza</b>	La Seconda sezione penale della Suprema corte, con sentenza n. 14101 dell'1 aprile 2019, ha evidenziato che, affinché sia integrato l'autoriciclaggio, deve sussistere un reimpiego di beni o altra utilità provenienti da un delitto presupposto commesso dal medesimo autore, con la conseguenza che, se dal falso l'agente non ha conseguito provento alcuno, la configurabilità della fattispecie va esclusa

Pagina a cura di **STEFANO LOCONTE** e **GIULIA MENTASTI**

Qualora nell'ambito della procedura di voluntary disclosure si sia dichiarato il falso, senza tuttavia conseguire alcun provento, è da escludersi l'autoriciclaggio: è quanto stabilito dalla seconda sezione penale della Corte di cassazione con sentenza n. 14101 dell'1 aprile 2019.

L'integrazione della fattispecie di reato di cui all'art. 5-septies di 167/1990, consistente nell'esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero, forniti dal contribuente nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria e riguardanti la collocazione all'estero di una serie di opere d'arte (le quali in realtà si trovano sul territorio nazionale e in suo possesso), non è stata ritenuta idonea a generare come provento, in ipotesi accusatoria poi autoriciclaggio, quegli stessi beni già esistenti nel patrimonio del contribuente (sebbene falsamente dichiarati come collocati all'estero). Venendo dunque a mancare uno dei requisiti essenziali per la sussistenza del reato di autoriciclaggio, ovvero il reimpiego di beni o altra utilità provenienti da un delitto presupposto commesso dal medesimo autore, la Corte ne ha escluso la configurabilità nel caso sottoposto al suo vaglio.

Il caso. Nella vicenda in esame, veniva contestato il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero previsto dall'art. 5-septies di n. 167/1990 (che punisce con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni chiunque faccia ricorso a documentazione falsa o a dichiarazioni mendaci, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria), unitamente al reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 c.p., che reprime la condotta di riciclaggio posta in essere dallo stesso soggetto che ha commesso o concorso a commettere il reato presupposto

dal quale derivano i proventi illeciti.

L'accusa consisteva, innanzitutto, nell'aver, nell'ambito della procedura di voluntary disclosure, indicato dati falsi nella relazione di accompagnamento alla domanda di adesione, circa la collocazione all'estero di una serie di opere d'arte. L'indagato avrebbe poi trasferito parte della collezione a un terzo soggetto, mediante una serie di operazioni societarie in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa delle opere. Nei suoi confronti venivano disposti gli arresti domiciliari, misura confermata dal tribunale in sede di riesame, sulla base del rilievo per cui il reato presupposto del reato di autoriciclaggio dovesse essere individuato nel falso, essendo il provento ravvisabile nell'apparente regolarizzazione delle opere d'arte dichiarate, mentre il reimpiego costituito dalla vendita a un terzo della collezione d'arte mediante le suddette complesse operazioni di cessione.

**La decisione della Suprema corte.** Chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dall'imputato, la Suprema corte ha fornito delucidazioni circa la corretta definizione dell'ambito di applicazione della fattispecie di autoriciclaggio: in particolare ha evidenziato che, perché si possa configurare il reato, è necessario che dal delitto presupposto derivi un vantaggio patrimoniale sia in termini di incremento che di risparmio economicamente apprezzabile, e idoneo quindi a essere riciclato per evitare che sia riconducibile al suddetto reato. Al contrario, nel caso di specie, il falso non poteva aver generato come provento quegli stessi beni che erano già presenti nel patrimonio del ricorrente e che erano stati già dichiarati, seppure falsamente come collocati all'estero. Non era peraltro, ad avviso della Cassazione, ipotizzabile nemmeno la realizzazione di un provento costituito dall'apparente regolarizzazione delle opere d'arte

dichiarate, perché, per paradosso, la denuncia di quei beni fino ad allora occultati aveva consentito all'Amministrazione di venire comunque a conoscenza e quindi (stante la non ammissibilità della voluntary disclosure) di tenerne conto ai fini del ricalcolo di imposte, sanzioni e interessi.

Secondo la Suprema corte, il Tribunale del riesame, dal momento che aveva espressamente attribuito al ricorrente la realizzazione di un risparmio d'imposta pari a quasi due milioni di euro, avrebbe dovuto individuare quale delitto presupposto dell'autoriciclaggio un reato tributario; tuttavia, allo stato, non risultavano contestazioni in tal senso. Altresì, gli Ermellini si sono discostati dall'affermazione secondo cui la compravendita di opere d'arte fra l'imputato ed il terzo acquirente sarebbe stata effettuata allo scopo di occultare gli stessi in caso di risultato negativo della procedura di voluntary disclosure e di tentativo dell'amministrazione finanziaria di aggredire siffatti beni per recuperare il gettito fiscale non versato, più interessi e sanzioni: per la Suprema corte le condotte accertate erano semplicemente da ricondursi al «classico» comportamento del debitore, finalizzato a sottrarre i propri beni alla pretesa creditoria dello Stato, contro il quale l'ordinamento ha approntato, a livello civilistico, diversi strumenti giuridici per rimediare al negozio fraudolento (art. 49, dpr 602/1973), nonché ha previsto, a livello penalistico, sotto la rubrica «Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte», il reato di cui all'art. 11, dlgs 74/2000, fattispecie che non risultava, però, ancora una volta, contestata. In considerazione di tale ricostruzione, la Suprema corte ha annullato senza rinvio, in riferimento all'accusa di autoriciclaggio, sia l'ordinanza impugnata che quella genetica, con rinvio, limitatamente al reato di falso, per nuovo esame sulle esigenze cautelari.